

**Decreto legge 145/99 modificativo del decreto legislativo 51/98**  
(*Delibera del 10 giugno 1999*)

Il Consiglio, ha adottato la seguente delibera:

"Il D.L. 24.5.1999, n. 145 ha introdotto modifiche al quadro normativo spostando l'effettiva operatività della riforma relativamente al settore penale ed alle controversie di lavoro al 2.1.2000.

Si possono quindi distinguere due periodi, un periodo transitorio inizialmente non previsto - dal 2.6.1999 al 2.1.2000 - ed il periodo definitivo di adeguamento, decorrente da tale data.

Questo Consiglio, con propria circolare n. P-99-06928, approvata nella seduta dell'8.4.1999, aveva dettato le direttive con decorrenza 2.6.1999 per le variazioni tabellari relative al secondo semestre dell'anno in corso, periodo previsto come sperimentale.

Intervenuto il citato D.L., il sistema tabellare è stato differito al 2.1.2000. Inoltre, l'art. 4 del predetto D.L., trattando con legge materia altrimenti riservata alla esclusiva competenza del C.S.M., ha disposto, per il periodo 2.6 - 31.12.1999, quanto segue:

"a decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7bis e 7ter del regio decreto 30.1.1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2.1.2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

Considerato, inoltre, che il D. Lgs. n. 51/98 ha acquistato efficacia a partire dal 2.6.1999 relativamente alla soppressione delle Preture e delle Procure Circondariali con conseguente unificazione degli uffici di primo grado;

Ciò premesso, e fermo restando, con particolare riferimento ai criteri generali, il contenuto della circolare di questo Consiglio, approvata nella seduta dell'8.4.1999;

delibera

di invitare i capi degli uffici ad organizzare i rispettivi uffici sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 4 del citato D.L., assumendo i provvedimenti di variazione tabellare resi necessari dalla normativa attualmente vigente, da trasmettere a questo Consiglio entro il 15 luglio 1999.

Le tabelle già predisposte o in via di approntamento sulla base della circolare dell'8.4.1999 avranno integrale attuazione a partire dal 2.1.2000.

Per quanto concerne le sezioni controversie di lavoro dei Tribunali, fermo restando che va assolutamente evitata la redistribuzione dei giudizi già fissati in grado di appello e che va favorita quanto più possibile l'integrazione tra ex pretori e giudici già in servizio presso il Tribunale con funzioni di giudici del lavoro, considerato tuttavia che, a mente dell'art. 2, punto 3 del D.L. 145/99 più volte ricordato, rimangono devolute al Tribunale in composizione collegiale fino al 31.12.1999 gli appelli avverso le sentenze del pretore giudice del lavoro, appare opportuno riservare ai giudici di Tribunale già addetti alle controversie in materia di lavoro in grado di appello tutte le controversie di secondo grado esonerandoli, per un periodo iniziale, dalla trattazione delle controversie in primo grado. Rimane fermo che le controversie di lavoro di primo grado, comprese quelle

pendenti alla data del 2.6, devono essere trattate presso la sede principale del Tribunale, come espressamente previsto dall'art. 48 quater comma 2 del D.Lgs. 51/98.

Peraltro, tenuto conto che il D.L. 24.5.1999 n. 145 devolve alla competenza delle sezioni lavoro del Tribunale soltanto gli appelli avverso le sentenze emesse in cause iscritte anteriormente al 2.6.1999 si impone la individuazione, con variazione tabellare, della sezione ordinaria della Corte di Appello alla quale saranno assegnate anche le controversie di lavoro e previdenziali per il periodo 2.6.1999/2.1.2000 e cioè fino all'entrata in funzione delle tabelle relative al biennio 2000/2002; i Presidenti della Corte vorranno a tal fine predeterminare i collegi ed i supplenti addetti alla trattazione delle predette controversie, facendo tendenzialmente ricorso, anche mediante l'istituto dell'applicazione, a magistrati che abbiano pregresse esperienze nella materia delle controversie di lavoro e previdenziali.

Infine, le tabelle feriali relative all'anno in corso dovranno essere predisposte considerando unitariamente gli organici.

Si ribadisce che i criteri di priorità di cui all'art. 227 D.Lgs. 51/98 riguardano esclusivamente i processi pendenti alla data del 2.6.1999.